



Comune di Porto Valtravaglia

Provincia di Varese

REGISTRO GENERALE

Numero 12 del 04-06-2026

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Progressivo Interno n. 12

OGGETTO:	REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA GIRELLI - VIA IV NOVEMBRE - VIA DEL TORCHIO - VIA SAN ROCCO - VIA DEL FONTANILE PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO SPORTIVO "GARA DI SPEED DOWN - CORSA BIROCIA" IN DATA 7 GIUGNO 2026 ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CLUB LA BIROCIA ASD" DI CUVEGLIO.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 50 del 12/11/2013 con la quale sono state definite le aree di attività e la dotazione organica del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 31/07/2025 con cui il Sottoscritto Sindaco pro-tempore è stato nominato responsabile dell'Area Vigilanza Urbana ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 48 comma 2 del vigente Regolamento per l'Organizzazione e l'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con il potere di adottare atti anche di natura tecnico/gestionale;

Vista la nota pervenuta in data 14/03/2026 al n. di prot. 1524, con cui l'Associazione Sportiva Dilettantistica "CLUB LA BIROCIA ASD" con sede a Cuveglio in Via Battaglia di San Martino n. 62 (P.IVA 02176150163) ha chiesto la chiusura delle strade comunali e l'occupazione dei parcheggi di Via Girelli e di Via IV Novembre (cimitero) per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento sportivo "GARA DI SPEED DOWN – CORSA BIROCIA" che si terrà domenica 07 giugno 2026;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 26/03/2026 con cui è stato concesso il patrocinio gratuito di questa Amministrazione e l'autorizzazione all'utilizzo del logo

per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento sportivo "GARA DI SPEED DOWN – CORSA BIROCCIA" che si terrà domenica 07 giugno 2026, proposto e organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "CLUB LA BIROCCIA ASD" con sede a Cuveglio in Via Battaglia di San Martino n. 62 (P.IVA 02176150163);

Visto il nulla osta al transito della gara in data 04/06/2026 prot. n. 3312 rilasciata dal Responsabile della Polizia Locale all'Associazione Club sportivo la Biroccia con sede in Cuveglio (VA) Via Battaglia S. Martino n. 62;

Preso atto che il percorso di gara si svolgerà sul territorio del Comune di Porto Valtravaglia attraverso le seguenti strade Comunali: Via DEL FONTANILE - Via SAN ROCCO - Via DEL TORCHIO - Via IV NOVEMBRE - Via GIRELLI, con occupazione dei PARCHEGGI di Via IV Novembre (Cimitero) e di Via Girelli;

Considerato di dover chiudere temporaneamente al transito veicolare e di inibire la sosta lungo le strade interessate dal passaggio della competizione articolata in due manche da svolgersi tra le ore 08.30 e le ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00;

Ritenuto la propria competenza trattandosi di un provvedimento di regolamentazione della viabilità a valenza generale e a carattere temporaneo;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 "Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione fuori e dentro dai centri abitati;

Considerato che ai sensi della Legge 241/90, che il responsabile del procedimento risulta essere il Sig. Ermes Colombaroli, che dichiara di non aver nessun tipo di conflitto d'interesse ex art.6 bis Legge 241/90, come introdotto dalla legge n.190/2012;

ORDINA

IL GIORNO DOMENICA 07 GIUGNO 2026

1) l'istituzione di **DIVIETO DI TRANSITO su tutto il percorso della competizione (Via del Fontanile, Via San Rocco, Via del Torchio, Via IV Novembre, Via Girelli) dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18,00** mediante transennamento e posa di relativa segnaletica verticale, in particolare presso le seguenti postazioni che dovranno necessariamente essere presidiate da addetti dell'organizzazione specificatamente incaricati:

Via DEL FONTANILE	intersezione Via DEL TORCHIO
Via DEL TORCHIO	intersezione Via ERBEE
Via DEL TORCHIO	Posteggio ZONA EX LAVATOIO

Via IV NOVEMBRE	intersezione Via UNICA
Via IV NOVEMBRE	intersezione Via SCIANA
Via IV NOVEMBRE	all'altezza del cimitero di DOMO
Via IV NOVEMBRE	intersezione Via PARROCCHIA
Via IV NOVEMBRE	intersezione con Via GIRELLI
Via GIRELLI	innesto tratto omonimo che conduce a Sarigo di Castelveccana
Via GIRELLI	Posteggio ALTEZZA INNESTO SP N° 31
Via MEDIA VALLE	intersezione con Via GIRELLI adiacenze PARCHEGGIO

2) Istituzione di **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** su tutto il percorso della **competizione dalle ore 08.00 alle ore 18,30** mediante posa di relativa segnaletica verticale.

Tale segnaletica dovrà essere posizionata con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'entrata in vigore del presente divieto di sosta.

3) Istituzione di **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ECCETTO VEICOLI AUTORIZZATI DAGLI ORGANIZZATORI DELLA COMPETIZIONE** nei parcheggi di **Via IV Novembre (cimitero)** e di **Via Girelli, adiacente l'innesto con S.P. n. 31** dalle ore 8.00 alle ore 18.30 mediante posa di relativa segnaletica verticale.

Tale segnaletica dovrà essere posizionata con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'entrata in vigore del presente divieto di sosta.

DISPONE

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione e dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio di sicurezza e una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della gara nonché la deviazione del traffico stradale su strade alternative, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione della circolazione;

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

L'A.S.D. CLUB LA BIROCIA

è incaricato dell'apposizione della segnaletica di cui ai precedenti punti e della relativa rimozione una volta ultimata la competizione.

INFORMA

La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del Decreto Legislativo n. 285/92, "Codice della Strada";

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "CLUB LA BIROCIA ASD" dovrà provvedere:

- a) alla messa in opera di tutta la segnaletica stradale di avviso e di cantiere temporaneo e all'installazione di tutti gli obblighi e i divieti con la prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del Decreto Legislativo n. 285/92, "Codice della Strada";
- b) ad agevolare comunque il transito ai servizi essenziali (ambulanze, guardia medica, forze dell'ordine, Vigili del fuoco ecc.) in servizio d'urgenza e ai residenti in loco;

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della società ASTONE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A, restando il Comune di Porto Valtravaglia completamente sollevato e indenne;

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza;

La presente ordinanza potrà essere sospesa o revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi;

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente ordinanza; per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 7 del Codice della Strada;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, è esperibile ricorso nelle seguenti forme:

- a) al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio, entro i termini previsti dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, nr. 104- Codice del Processo Amministrativo
- b) al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.;

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Sindaco Ermes Colombaroli.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ERMES COLOMBAROLI